SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 429.

Provvidenze a favore dei familiari a carico dei cittadini italiani trattenuti in Iraq o in Kuwait.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In favore dei familiari a carico dei cittadini italiani trattenuti in Iraq o in Kuwait a seguito degli eventi del 2 agosto 1990 e rimasti privi di reddito da lavoro, i quali si trovino in Italia o siano rimpatriati, è concessa, per un periodo non superiore a 120 giorni, una indennità giornaliera di lire 30.000 ciascuno dalla data di decorrenza dello stato di necessità al rimpatrio nel primo caso, ovvero dalla data del loro rimpatrio nel secondo caso. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. La domanda corredata della documentazione comprovante la condizione di familiare a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della attestazione della rappresentanza diplomatica in Bagdad comprovante che il capofamiglia sia stato trattenuto in Iraq o in Kuwait e che sia rimasto privo di reddito da lavoro, deve essere presentata dagli interessati alla prefettura territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data del loro rientro in Italia, se successiva.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 750 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto,

per il medesimo anno, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento«Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Le somme di cui al comma 1, stanziate nell'anno 1990 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo, agli stessi fini, in quello successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTA

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— L'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 70/1988 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154/1988 è così formulato:

«Art. 12 *[Detrazioni per carichi di famiglia (*)]*. — 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

a) lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (*);

b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

lire 48 mila per un figlio;
lire 96 mila per due figli;
lire 144 mila per tre figli;
lire 192 mila per quattro figli;
lire 240 mila per cinque figli;
lire 288 mila per sei figli;
lire 366 mila per sette figli;
lire 384 mila per otto figli;
lire 48 mila per ogni altro figlio (*);

c) lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile, tranne quelle indicate alla lettera *b)*, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (*).

2. La detrazione per i figli prevista alla lettera *b)* del comma 1 spetta in misura doppia:

a) se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera *a)* del comma 1;

b) se l'altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;

c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;

d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;

e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;

f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.

3. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera *a)* del comma 1 si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila (*).

4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 4 milioni di lire, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.

5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

6. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto:

a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;
b) delle pensioni sociali;
c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie;
d) delle pensioni, indennità e assegni erogati, dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare».

(*) Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 2 del D.P.C.M. 29 settembre 1989 (Adeguamento degli scaglioni delle aliquote Irpef, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsto dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, che così recita:

«Art. 2. — Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del citato testo unico delle imposte sui redditi e dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 1989 sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento.

La misura di ciascun importo resta pertanto così determinata:

a) detrazione per il coniuge a carico: L. 636.600 per l'anno 1990;

b) detrazione per i figli minori di età a partire dall'anno 1990:

per un figlio	lire	50.928
per due figli	»	101.856
per tre figli	»	152.784
per quattro figli	»	203.712
per cinque figli	»	254.640
per sei figli	»	305.568
per sette figli	»	356.496
per otto figli	»	407.424
per ogni altro figlio	»	50.928

Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di L. 101.856;

c) detrazione per altri familiari a carico: L. 101.856 a partire dall'anno 1990;

d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 4.200.000 a partire dall'anno 1990;

e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 611.136 per l'anno 1990;

f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del citato art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 11.700.000;

g) limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del citato art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 6.400.000;

h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente a partire dall'anno 1990: L. 190.980 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 11.700.000;

i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa a partire dall'anno 1990: L. 159.150 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 6.400.000.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2523):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 12 novembre 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 20 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 13 dicembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5318):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 18 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, V, e VI.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 19 dicembre 1990.

91G0018

LEGGE 12 gennaio 1991, n. 4.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*.

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1990, N. 326.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione)*. — 1. Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione provvedono, salvo quanto previsto al comma 2, gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamente dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

2. Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali nella misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo 1988-1990 e nella misura di lire 87 miliardi a decorrere dal 1991; tali disponibilità sono utilizzate per la copertura integrale degli oneri contrattuali per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli istituti di sperimentazione agraria e per le stazioni sperimentali per l'industria e, per la parte residua, sono ripartite ai vari enti in proporzione alla spesa per le retribuzioni fisse ed accessorie per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 31 dicembre 1988, quale risulta da apposite dichiarazioni firmate dal legale rappresentante dei singoli enti, redatte sulla base delle risultanze contabili e fatte pervenire al Ministero del tesoro entro 45 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo sindacale del comparto di cui al comma 1, ed in base al rapporto fra contributo ordinario a carico dello Stato a favore degli enti medesimi ed entrate complessive quali risultano al 31 dicembre 1988.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede con le disponibilità del capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2525):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro del tesoro (CARLI) il 14 novembre 1990.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 novembre 1990, con pareri delle commissioni 5ª, 7ª, 11ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 novembre 1990.

Esaminato dalla 1ª commissione il 6, 12 dicembre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 13 dicembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5319):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 14 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, V, VII e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 dicembre 1990.

Esaminato dalla XI commissione il 20 dicembre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 9 gennaio 1991.

91G0017

DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1991, n. 5.

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per far fronte a gravissimi fenomeni di criminalità organizzata e per assicurare la difesa della legalità, di rivedere alcune norme in tema di ordinamento penitenziario, di custodia cautelare, di circostanze aggravanti, di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di porto e detenzione di armi, di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria, di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché in tema di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa e di legislazione antimafia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

PERSONE CONDANNATE PER PARTICOLARI DELITTI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* (*Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai condannati *per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,* nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale e agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di abituale dimora del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.».

2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni».

3. L'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole «di particolare pericolosità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «socialmente pericolose»;

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera *c)*, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.».

4. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati nel comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.».

5. Dopo l'articolo 58-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente:

«Art. 58-*ter* *(Persone che collaborano con la giustizia)*. — 1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-*ter* e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata presentata la collaborazione.».

6. Dopo l'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 58-*quater* *(Divieto di concessione di benefici)*. — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-*ter*, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni da quando è stata posta in essere la condotta indicata nel comma 1 o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.».

Art. 2.

1. I condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, non possono essere ammessi alla liberazione condizionale se non sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 3.

1. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, e all'articolo 2, comma 2, si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 58-*quater*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca è stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti, contenuti nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1990, n. 162.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI

Art. 5.

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente periodo: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis*, 422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni

previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure.».

2. L'articolo 292 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera *a)* del comma 2 sono soppresse le parole: «e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova»;

b) la lettera *e)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*e)* la data e la sottoscrizione del giudice.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.».

3. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292 comma 2-*bis* del codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI PER REATI COMMESSI DA PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE O PER REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ MAFIOSE.

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 18 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

«Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 513-*bis*, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione salvi gli effetti della riabilitazione.».

2. L'articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono raddoppiate, se i fatti sono commessi da persona già sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione.».

Art. 7.

1. Per i delitti punibili con la pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 8.

1. Per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

3. Quando le attenuanti previste dal comma 1 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, è ammessa la revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARMI

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis* *(Omessa custodia di armi)*. — Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle

indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi predetti le cautele necessarie per impedire che alcune delle persone indicate nel primo comma giunga ad impossessarsene agevolmente.

Quando il fatto di cui al primo comma è commesso in luoghi predisposti per il tiro o in quelli in cui può svolgersi l'esercizio dell'attività venatoria, la pena è dell'ammenda fino a lire un milione.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.».

2 L'articolo 702 del codice penale è abrogato.

3 I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono sostituiti dai seguenti:

«È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.».

Art. 10.

1. La lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*g)* delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;».

Capo V

AGGRAVANTI PER LA DETERMINAZIONE O LA UTILIZZAZIONE DI MINORENNI E DI NON IMPUTABILI O NON PUNIBILI NELLA COMMISSIONE DI REATI.

Art. 11.

1. All'articolo 111 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica ovvero si è comunque avvalso degli stessi, o di persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.».

Capo VI

COORDINAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 12.

1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a individuare servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

Capo VII

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Art. 13.

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle

operazioni. Tale durata non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.»;

c) nel comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 14.

1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale, anche in quiescenza, della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.

Art. 15.

1. All'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettera *a*), e quelle di cui al comma 4, concernenti le stesse materie, sono altresì sottoposte al controllo preventivo di legittimità quando il prefetto ne faccia motivata richiesta con le modalità e nei termini previsti nel predetto comma 2.

5-*ter*. Ai fini di cui al comma 5-*bis* le deliberazioni ivi indicate sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.».

Art. 16.

1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge.

2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia. Le riunioni del comitato sono indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili degli uffici interessati alle materie da trattare.

3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonché degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare.

4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

Art. 17.

1. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.

Capo IX

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

Art. 18.

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto e dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso. Il suddetto procuratore della Repubblica interviene nel procedimento davanti al tribunale indicato nell'articolo 4 della legge citata.».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già

disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.».

3. Il comma 1 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.».

4. Il comma 4 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, o di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.».

5. Il comma 6 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 11 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

6. Al comma 7 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole «a suo carico» sono aggiunte le seguenti: «e dei propri conviventi».

Art. 19.

1. Le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della citata legge n. 575 del 1965, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'articolo 10 della medesima legge n. 575, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge n. 55 del 1990. Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal primo comma del citato articolo 10-*sexies* è assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato.

Art. 20.

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.».

Art. 21.

1. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 10-*sexies* della stessa legge n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55, si applicano alle licenze, autorizzazioni, concessioni erogazioni, abilitazioni e iscrizioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione del prefetto.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55. Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni stabiliti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, operano a norma dell'articolo 10-*bis* della medesima legge.

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

91G0021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 430.

Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il capo VII del titolo VII del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, con cui viene stabilito che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Riconosciuta la necessità di introdurre nuove modalità di esecuzione dei servizi a denaro con l'impiego di strumenti elettronici, già ampiamente adottati dal settore bancario interno ed internazionale;

Tenuto conto dell'imminente liberalizzazione dei mercati in ambito CEE e considerata l'esigenza di procedere all'allineamento dei servizi a denaro resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con quelli di pari natura offerti dagli Stati membri della Comunità europea;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a rilasciare carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti: a titoli di pagamento esigibili presso gli uffici postali, previa la loro commutazione; a crediti, anch'essi esigibili presso gli uffici postali; a denaro versato presso i propri uffici.

2. La carta nominativa può essere collegata al servizio dei conti correnti, al servizio dei risparmi ovvero alla costituzione di un conto per operazioni di cassa;

3. La destinazione dei fondi affluenti sui conti per operazioni di cassa, di cui al comma 2, e la corresponsione degli interessi sono regolate sulla base della disciplina vigente per il servizio dei conti correnti postali.

Art. 2.

1. I prelievi delle somme accreditate sulle carte nominative sono ammessi, senza rilascio di atto di quietanza, anche mediante l'uso di distributori automatici di banconote installati presso gli uffici postali abilitati.

2. Il titolare della carta nominativa può disporre delle somme accreditate per effettuare operazioni presso gli uffici postali abilitati o presso soggetti all'uopo autorizzati.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti:

a) le caratteristiche delle carte nominative;

b) le modalità di utilizzazione delle carte stesse;

c) la disciplina del rapporto fra amministrazione ed utente relativamente alla costituzione del conto per operazioni di cassa;

d) le disposizioni di raccordo con le norme, anche contabili, regolatrici dei servizi a danaro;

e) le caratteristiche dei distributori automatici di banconote, quali mezzi di custodia limitatamente alle provviste di contante occorrenti per il loro funzionamento;

f) il tipo di prestazioni fornite dalla carta e le relative decorrenze nonché gli uffici abilitati all'esecuzione delle prestazioni stesse.

2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:

a) i limiti dei prelevamenti mediante l'uso dei distributori automatici;

b) il prezzo della carta nominativa e le tariffe per le connesse operazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1991
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1990.

Autorizzazione all'emissione delle serie speciali, millesimo 1989, per collezionisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1990, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 289, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del 350° anniversario della morte di Tommaso Campanella;

Considerato che occorre provvedere all'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali millesimo 1989 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento di serie ordinaria e L. 500 in argento commemorativa del 350° anniversario della morte di Tommaso Campanella.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle predette serie sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1990

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1990
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 398

91A0128

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1990.

Assegnazione, ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 416, dello stanziamento di 30 miliardi di lire in favore delle regioni per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1990.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO E PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

Visto l'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la concessione di contributi alle regioni, per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e servizi per gli immigrati ed in particolare l'art. 6 che prevede a tal fine l'emanazione di norme regolamentari;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, n. 244 in data 26 luglio 1990, con il quale sono state emanate le previste norme regolamentari;

Visti i dati relativi al numero degli stranieri immigrati che hanno regolarizzato la propria posizione al 30 giugno 1990;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione dell'entità del contributo da assegnare a ciascuna regione per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi, per l'anno 1990;

Sentito il Ministro per gli affari sociali;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo assegnato a ciascuna regione per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari per l'anno 1990 è determinato nella seguente misura:

Regione	Contributo (milioni)
Valle d'Aosta	15
Piemonte	1.656
Lombardia	4.827
Trentino	339
Friuli-Venezia Giulia	336
Veneto	1.371
Liguria	888
Emilia-Romagna	1.800
Marche	384
Toscana	2.067
Umbria	354
Lazio	6.729
Abruzzo	321
Molise	51
Campania	2.325
Puglia	789
Basilicata	150
Calabria	555
Sicilia	4.404
Sardegna	639
Totale	30.000

Art. 2.

I programmi di cui al precedente art. 1 devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
MACCANICO

91A0192

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 novembre 1990.

Abrogazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 gennaio 1968 con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese di assicurazioni sulla vita sono state autorizzate ad utilizzare nuovi criteri per la determinazione dei tassi di premio della copertura del rischio di invalidità equiparata a decesso.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio-decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1968 con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese di assicurazioni sulla vita sono state autorizzate ad utilizzare nuovi criteri per la determinazione dei tassi di premio della copertura del rischio di invalidità equiparata a decesso;

Considerato che, a seguito delle revisioni tariffarie effettuate, le imprese utilizzano specifiche tariffe per la copertura del rischio di invalidità e che pertanto le citate disposizioni, di cui al decreto ministeriale 5 gennaio 1968, risultano superate;

Vista la lettera in data 11 maggio 1990, n. 021722, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'abrogazione di quanto disposto con il citato decreto ministeriale 5 gennaio 1968;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 5 gennaio 1968 concernente i criteri, autorizzati all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alle imprese di assicurazione sulla vita, per la determinazione dei tassi di premio della copertura del rischio di invalidità equiparata a decesso previo ricorso ai tassi di premio delle assicurazioni temporanee per il caso di morte è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0131

DECRETO 17 dicembre 1990.

Approvazione di tariffe e condizioni di polizza per l'assicurazione di «alcuni prodotti agricoli» contro i rischi grandine, brina e gelo, da applicarsi per la campagna 1990.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme relative alla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 1 del 28 febbraio 1990, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive e pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1990;

Vista la domanda in data 6 giugno 1990 presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo «grandine», intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di) da applicarsi per l'anno 1990 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti delle colture indicate nel citato decreto 28 febbraio 1990 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatta esclusione per i prodotti «agrumi» e «carciofi»;

Visti i verbali di accordo sottoscritti dai rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di;

Vista la documentazione tecnica presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della citata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 022779 del 1° agosto 1990 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato di non aver «ravvisato elementi ostativi ai fini dell'approvazione» delle condizioni di polizza e delle tariffe relative ai prodotti avanti indicati da applicarsi per l'anno 1990;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno 1990, possano essere accolte;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di), da applicarsi per l'anno 1990 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione per l'assicurazione dei prodotti «frutta», «uva e prodotti vari», «prodotti speciali», «riso, mais, tabacco, pomodoro», contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, 17 dicembre 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

91A0132

DECRETO 24 dicembre 1990.

Proroga del termine previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983 recante disposizioni sui misuratori di carburanti muniti di testata contometrica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, in funzione del prezzo unitario preselezionato e del volume del prodotto erogato e segnalato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1216;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983, n. 340173, che fissa al 31 dicembre 1987 il termine entro il quale è consentito, in deroga all'art. 1 dello stesso decreto, l'uso nei misuratori di carburanti con testata contometrica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, del dispositivo di preselezione dei prezzi unitari che consenta l'impostazione e la simultanea indicazione di valori numerici fino ad un massimo di tre cifre;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1987, con il quale il termine predetto è stato prorogato al 31 dicembre 1990;

Considerato che si rende indispensabile prorogare ulteriormente la predetta scadenza a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti occorrenti per l'adeguamento dei misuratori predetti alle disposizioni dell'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 14 gennaio 1983, n. 340173;

Sentito il parere favorevole del comitato centrale metrico espresso nella riunione del 2 ottobre 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1990 stabilito dal decreto ministeriale 15 luglio 1987, per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983, ai misuratori di carburanti liquidi con testata contometrica meccanica, è prorogato al 31 dicembre 1993.

Art. 2.

Gli uffici metrici sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del D.M. 14 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1983, è il seguente:

«Art. 3. — Fino al 31 dicembre 1987, il dispositivo di preselezione dei prezzi unitari, in deroga alle norme di cui all'art. 1, può consentire l'impostazione e la corrispondente simultanea indicazione di valori numerici fino ad un masimo di tre cifre anziché di almeno quattro nei soli misuratori con testata contometrica meccanica, aventi le caratteristiche funzionali sottospecificate e nei quali la testata sia resa funzionale per prezzi unitari superiori a 1000 £/L, secondo le modalità indicate al punto 2 dell'allegato operando con valori numerici pari ad un quinto dei predetti prezzi unitari:

a) misuratori non associati ad apparecchiature ausiliarie di prepagamento, di post-pagamento, per la stampa degli importi da pagare o con funzioni analoghe;

b) misuratori associati ad apparecchiature del tipo di cui alla lettera *a)* precedente, le quali provvedono a ricalcolare per lo svolgimento delle proprie funzioni l'importo, sulla base dell'informazione volume fornita dalla testata dei misuratori e di valori numerici da impostare, fino ad un massimo di almeno quattro cifre su autonomo dispositivo di preselezione».

Il D.M. 15 luglio 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 5 agosto 1987.

Note all'art. 1

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 15 luglio 1987 è il seguente:

«Art. 1. — Il termine stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983, per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1 dello stesso decreto ai misuratori di carburanti liquidi con testata contometrica meccanica è prorogato al 31 dicembre 1990».

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 14 gennaio 1983 è il seguente:

«Art. 1. — Nei misuratori di carburanti con testata contometrica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, in funzione del prezzo unitario preselezionato e del volume del prodotto misurato e segnalato, di seguito denominati misuratori, il dispositivo di preselezione dei prezzi unitari deve consentire l'impostazione e la corrispondente simultanea indicazione di valori numerici con almeno quattro cifre».

91A0130

DECRETO 3 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Rilancio S.r.l.», nomina del collegio dei commissari liquidatori e nomina del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 687/90 dell'11 ottobre 1990, depositata in data 12 ottobre 1990, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società «Rilancio S.r.l.», con sede in Milano, via Settembrini n. 11, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e pertanto l'assoggettabilità della società stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «Rilancio S.r.l.» risultava controllata interamente dalla società «I.F.M. - Attività immobiliari S.r.l.», a sua volta controllata al 90% dalla società «Istituto finanziario milanese S.p.a.», controllante interamente la fiduciaria «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Rilancio S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, preponendo alla procedura relativa lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», nonché il medesimo comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «Rilancio S.r.l.», con sede in Milano, costituita in data 6 febbraio 1981, con atto del notaio Grazia Barbara, rep. n. 2424/143, iscritta al registro delle imprese di Milano in data 3 giugno 1981 al n. 204249, vol. n. 5686, fascicolo n. 49, iscritta al registro ditte presso la CCIAA di Milano in data 4 giugno 1981 al n. 106 9633, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

3. Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

Porpora prof. cons. Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, con studio in Roma, via del Tritone n. 46, con funzioni di presidente;

Visconti dott. Gennaro, nato a Napoli il 9 novembre 1939, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto;

Gazzoni prof. Francesco, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone n. 14, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0133

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 dicembre 1990.

Corso legale della moneta d'argento da L. 500 commemorativa del 350° anniversario della morte di Tommaso Campanella.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1990, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del 350° anniversario della morte di Tommaso Campanella;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 commemorative del 350° anniversario della morte di Tommaso Campanella, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 22 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

91A0129

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il proprio decreto rettorale del 9 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1990, istitutivo della seconda facoltà di ingegneria, con sede in Vercelli;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici del Politecnico di Torino, concernenti le modifiche di statuto, nelle parti in cui viene indicata e definita la seconda facoltà di ingegneria, con sede in Vercelli (titolo I) e l'ordinamento didattico della medesima (titolo VII);

Viste le deliberazioni adottate in merito dagli organi accademici del Politecnico di Torino;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti di cui in premessa, è variato nella sola parte concernente i titoli I e VII nel modo seguente:

L'art. 1 del titolo I dello statuto vigente, relativo all'ordinamento generale didattico, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

TITOLO I

ORDINAMENTO GENERALE DIDATTICO

Art. 1. — Il Politecnico di Torino ha il fine di promuovere il progresso delle scienze tecniche e delle arti attinenti l'ingegneria, l'architettura e le tecnologie in genere. Esso è costituito dalla facoltà di architettura (titolo II), dalla facoltà di ingegneria (titolo III) con annessa la scuola speciale di ingegneria aerospaziale (titolo IV), dalle scuole dirette a fini speciali (titolo V), dalle scuole di specializzazione (titolo VI) e infine dalla seconda facoltà di ingegneria, con sede in Vercelli (titolo VII).

La facoltà di architettura è articolata in cinque anni e consente il conseguimento della laurea in architettura.

La facoltà di ingegneria è articolata in cinque anni e consente il conseguimento delle lauree in ingegneria più oltre elencate nell'art. 11.

La seconda facoltà di ingegneria è articolata in cinque anni e consente il conseguimento delle lauree in ingegneria più oltre indicate nell'art. 55.

La scuola speciale di ingegneria aerospaziale ammette solo i laureati in ingegneria; è articolata in due anni e consente il conseguimento della laurea in ingegneria aerospaziale.

Gli articoli da 55 a 63 del titolo VII dello statuto vigente, relativi ai corsi di perfezionamento, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

TITOLO VII

SECONDA FACOLTÀ DI INGEGNERIA CON SEDE IN VERCELLI

Art. 55. — La seconda facoltà di ingegneria, con sede in Vercelli, è articolata in cinque anni e consente il conseguimento delle seguenti lauree:

laurea in ingegneria civile;

laurea in ingegneria elettronica;

laurea in ingegneria meccanica.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 56. — Allo scopo di permettere l'approfondimento, in particolari campi, sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea previsti per il conseguimento delle lauree in ingegneria di cui all'art. 55 sono articolati in indirizzi secondo l'elenco sottoindicato, e possono essere ulteriormente articolati in orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:

Corso di laurea in ingegneria civile.

Indirizzi:

edile;
geotecnica;
idraulica;
strutture;
trasporti.

Corso di laurea in ingegneria meccanica.

Indirizzi:

automazione industriale e robotica;
biomedica;
costruzioni;
energia;
materiali;
produzione;
veicoli terrestri.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Art. 57. — Gli insegnamenti per i corsi di laurea in ingegneria si distinguono in monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta, integrati.

L'insegnamento monodisciplinare è costituito da 80-120 ore di attività didattiche; esso definisce l'unità di misura (annualità) utilizzata nel seguito per caratterizzare tutti gli altri insegnamenti.

L'insegnamento monodisciplinare a durata ridotta (nel seguito indicato come corso ridotto) è costituito da 40-50 ore di attività didattiche; tale insegnamento corrisponde a 0,5 annualità.

L'insegnamento integrato è costituito da 80-120 ore di attività didattiche, e le lezioni sono svolte, in moduli coordinati di almeno 20 ore ciascuno, da due (o al più tre), professori di ruolo, che fanno tutti parte della commissione di esame; tale insegnamento corrisponde ad una annualità.

Anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, possono pure essere utilizzati altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, periodi di tirocinio, ecc.); l'equivalente in annualità di ciascuno di tali moduli didattici è proposto dal competente consiglio di corso di laurea ed approvato dalla facoltà all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi. L'equivalente complessivo di tali moduli non può comunque superare le due annualità.

L'anno di corso comporta un totale di almeno 600 ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, ivi comprese le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, periodi di tirocinio, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

Il consiglio di facoltà può decidere di articolare ogni anno di corso in due periodi didattici (semestri), comprendenti, ciascuno, almeno tredici settimane di attività didattica. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ogni corso di laurea in ingegneria comprende complessivamente ventinove annualità.

Il numero di annualità obbligatorie, ripartite per raggruppamenti disciplinari, necessarie per il conseguimento della laurea è indicato, per ciascuna delle lauree in ingegneria di cui all'art. 55 e dei relativi indirizzi, nei successivi articoli 58, 59 e 60; tali numeri sono comprensivi delle annualità minime prescritte dall'art. 5 della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, nonché delle ulteriori annualità da considerarsi obbligatorie sul piano della facoltà.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali dei corsi di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti attivati nel rispetto di quanto stabilito nei successivi articoli dal 58 al 60.

In particolare il consiglio stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline tra quelle che, presenti nell'art. 61, afferiscano alle aree disciplinari di ciascun corso di laurea.

Nella stessa occasione il consiglio fisserà la frazione temporale delle discipline afferenti ad una stessa annualità integrata e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui al presente articolo.

Il manifesto annuale degli studi conterrà inoltre norme per l'inserimento degli insegnamenti non obbligatori, eventualmente organizzati in orientamenti.

Lo studente può presentare un piano degli studi diverso da quello predisposto dalla facoltà e previsto nel manifesto annuale degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate. Il competente consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano predisposto dallo studente con il raggiungimento degli obbiettivi didattici formativi del corso stesso, nel quadro di norme generali fissate dalla facoltà.

Art. 58. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile sono obbligatorie le seguenti ventuno annualità:

n. 2 nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1 nel raggr.	A012	Geometria
n. 1 nel raggr.	A030	Fisica matematica
n. 2 nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nel raggr.	P012	Economia politica
n. 1 nel raggr.	H110	Disegno
n. 1 nel raggr.	H011	Idraulica
n. 1 nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1 nel raggr.	H081	Architettura tecnica
n. 0.5 nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1 nel raggr.	I050	Fisica tecnica
n. 0.5 nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 1 nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni
n. 1 nel raggr.	H060	Geotecnica
n. 1 nei raggr.	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
	H030	Strade, ferrovie ed aeroporti
n. 1 nel raggr.	H050	Topografia e cartografia

Per l'indirizzo edile sono inoltre obbligatorie le seguenti sei annualità:

n. 2 nei raggr.	H082	Progettazione edilizia
	H100	Composizione architettonica
n. 1 nei raggr.	H120	Storia dell'architettura
	L281	Storia dell'arte
n. 1 nel raggr.	H143	Tecnica urbanistica
n. 1 nel raggr.	H083	Produzione edilizia
n. 1 nel raggr.	H110	Disegno

Per l'indirizzo geotecnica sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 2 nel raggr.	H060	Geotecnica
n. 1 nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni
n. 1 nel raggr.	H143	Tecnica urbanistica

Per l'indirizzo idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 1 nel raggr.	I240	Automatica
n. 2 nel raggr.	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
n. 1 nel raggr.	H011	Idraulica

Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 1 nel raggr.	H060	Geotecnica
n. 1 nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1 nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni
n. 1 nel raggr.	H143	Tecnica urbanistica

Per l'indirizzo trasporti sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 1 nel raggr.	H040	Trasporti
n. 2 nel raggr.	H030	Strade, ferrovie ed aeroporti
n. 1 nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni

La scelta di uno fra gli indirizzi sopra elencati è facoltativa.

Art. 59. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie le seguenti ventiquattro annualità:

n. 2,5 nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1 nel raggr.	A012	Geometria
n. 1 nel raggr.	A041	Analisi numerica e matematica applicata
n. 0.5 nel raggr.	A022	Calcolo delle probabilità
n. 2 nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 3 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 nel raggr. C060 Chimica

n. 1 nel raggr. I270 Ingegneria economico-gestionale

n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
I050 Fisica tecnica
I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

n. 4 nel raggr. I210 Elettronica

n. 2 nel raggr. I230 Telecomunicazioni

n. 1 nel raggr. I240 Automatica

n. 1 nel raggr. I200 Misure elettriche ed elettroniche

n. 2 nel raggr. I220 Campi elettromagnetici

Art. 60. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica sono obbligatorie le seguenti ventiquattro annualità:

n. 2 nel raggr. A021 Analisi matematica

n. 1 nel raggr. A012 Geometria

n. 1 nel raggr. A030 Fisica matematica

n. 2 nel raggr. B011 Fisica generale

n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 nel raggr. C060 Chimica

n. 1 nel raggr. I270 Ingegneria economico-gestionale

n. 1 nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni

n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 1 nel raggr. I050 Fisica tecnica

n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 Macchine ed azionamenti elettrici

n. 2 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici

n. 1,5 nel raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione

n. 0,5 nel raggr. I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

n. 1 nel raggr. I210 Elettronica
I240 Automatica

n. 2 nel raggr. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

n. 1,5 nel raggr. I090 Disegno industriale

n. 1 nel raggr. H011 Idraulica

n. 1 nel raggr. I110 Impianti industriali meccanici

n. 0,5 nel raggr. I130 Metallurgia

Per l'indirizzo automazione industriale e robotica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 3 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine

Per l'indirizzo biomedica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 2 nel raggr. I262 Bioingegneria meccanica

Per l'indirizzo costruzioni sono inoltre obbligatorie le tre seguenti annualità:

n. 1,5 nel raggr. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 0,5 nel raggr. I130 Metallurgia

Per l'indirizzo energia sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici

n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 1 nel raggr. I050 Fisica tecnica

Per l'indirizzo materiali sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 0,5 nel raggr. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

n. 0,5 nel raggr. I130 Metallurgia

n. 1 nel raggr. I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

Per l'indirizzo produzione sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 2 nel raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione

Per l'indirizzo veicoli terrestri sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici

n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 1 nel raggr. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

La scelta di uno fra gli indirizzi sopra elencati è facoltativa.

Per gli studenti che non seguano alcuno degli indirizzi sopra elencati è obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine

Art. 61. — L'insieme degli insegnamenti propri dei vari corsi di laurea in ingegneria è articolato in raggruppamenti disciplinari. I raggruppamenti disciplinari e gli insegnamenti in ciascuno di essi compresi sono i seguenti:

A011 - *Algebra e logica matematica:*

algebra.

A012 - *Geometria:*

geometria;
geometria differenziale;
geometria e algebra;
teoria dei grafi.

A021 - *Analisi matematica:*

analisi funzionale;
analisi matematica;
calcolo delle variazioni;
metodi matematici per l'ingegneria;
teoria matematica dei controlli.

A022 - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dell'affidabilità.

A030 - *Fisica matematica:*

calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
fisica matematica;
meccanica analitica;
meccanica razionale;
meccanica superiore per ingegneri;
sistemi dinamici.

A041 - *Analisi numerica e matematica applicata:*

analisi numerica;
calcolo numerico;
metodi numerici per l'ingegneria;
matematica applicata.

A042 - *Ricerca operativa:*

modelli per il supporto alle decisioni;
modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi;
modelli per la pianificazione territoriale;
ricerca operativa;
simulazione.

B011 - *Fisica generale:*

fisica (limitatamente a: ingegneria);
fisica superiore;
strumentazione fisica.

B020 - *Fisica teorica e metodi matematici della fisica:*

istituzioni di meccanica quantistica;
meccanica statistica.

B030 - *Struttura della materia:*

elettronica quantistica;
fisica atomica;
fisica degli stati condensati;
fisica del laser;
fisica dei plasmi;
fisica dei semiconduttori;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
ottica;
struttura della materia;
superconduttività.

C060 - *Chimica:*

applicazioni di chimica e chimica analitica;
chimica (limitatamente a: ingegneria).

D012 - *Geologia stratigrafica e strutturale:*

geologia;
litologia e geologia.

D022 - *Geologia applicata:*

geoingegneria ambientale;
geologia applicata;
geologia applicata alla difesa del suolo;
idrogeologia applicata;
rilevamento geologico-tecnico.

D031 - *Mineralogia:*

mineralogia.

D032 - *Petrologia - petrografia:*

mineralogia e petrografia;
petrografia.

D042 - *Geofisica applicata:*

carotaggi geofisici;
geofisica applicata;
geofisica mineraria;
prospezioni geofisiche;
sismica applicata.

E031 - *Biologia generale ed ecologia:*

elementi di ecologia.

E060 - *Fisiologia umana:*

fisiologia umana.

H011 - *Idraulica:*

idraulica;
idraulica ambientale;
udraulica fluviale;
idraulica numerica;
meccanica dei fluidi;
misure e controlli idraulici.

H012 - *Costruzioni idrauliche e marittime:*

acquedotti e fognature;

costruzioni idrauliche;

gestione dei sistemi idraulici;

gestione delle risorse idriche:

idrologia sotterranea:

idrologia tecnica;

impianti speciali idraulici;

infrastrutture idrauliche;

sistemazione dei bacini idrografici;

costruzioni marittime.

H020 - *Ingegneria sanitaria-ambientale:*

dinamica degli inquinanti;

gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale;

impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento.

H030 - *Strade, ferrovie ed aeroporti:*

costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;

costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;

gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie;

impianti e cantieri viari;

progetto di strade, ferrovie ed aeroporti.

H040 - *Trasporti:*

esercizio dei sistemi di trasporto;

pianificazione dei trasporti;

progettazione di sistemi di trasporto;

tecnica ed economia dei trasporti;

teoria e tecnica della circolazione;

terminali e impianti di trasporto.

H050 - *Topografia e cartografia:*

cartografia numerica;

fotogrammetria;

fotogrammetria applicata;

telerilevamento;

topografia.

H060 - *Geotecnica:*

consolidamento dei terreni;

costruzioni di materiali sciolti;

costruzioni in sotterraneo;

dinamica delle terre e delle rocce;

fondazioni;

geotecnica;

geotecnica nella difesa del territorio;

indagini e controlli geotecnici;

meccanica delle rocce;

meccanica delle terre;

principi di geotecnica;

stabilità dei pendii.

H071 - *Scienza delle costruzioni:*

analisi computazionale delle strutture;

calcolo anelastico e a rottura delle strutture;

dinamica delle strutture;

instabilità delle strutture;

meccanica dei materiali e della frattura;

scienza delle costruzioni;

sicurezza strutturale;

sperimentazione dei materiali e delle strutture;

statica;

teoria delle strutture.

H072 - *Tecnica delle costruzioni:*

calcolo automatico delle strutture;

consolidamento delle costruzioni;

costruzione di ponti;

costruzioni in acciaio;

costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;

costruzioni in zona sismica;

progetto di strutture;

sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;

strutture prefabbricate

strutture speciali;

tecnica delle costruzioni.

H081 - *Architettura tecnica:*

architettura tecnica;

elementi di architettura tecnica;

recupero e conservazione degli edifici.

H082 - *Progettazione edilizia:*

architettura e composizione architettonica;

architettura e urbanistica tecniche;

caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;

documentazione architettonica;

progettazione integrale.

H083 - *Produzione edilizia:*

ergotecnica edile;

gestione del processo edilizio;

tecniche della produzione edilizia

H100 - *Composizione architettonica:*

Composizione architettonica.

H110 - *Disegno:*

disegno;

disegno edile;

metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;

tecniche della rappresentazione.

H120 - *Storia dell'architettura:*

storia dell'architettura;

storia dell'architettura e dell'urbanistica.

H130 - *Restauro:*

restauro.

H142 - *Progettazione urbanistica:*

composizione urbanistica;

urbanistica.

H143 - *Tecnica urbanistica:*

difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;

ingegneria del territorio;

innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali;

pianificazione e gestione delle aree metropolitane;

tecnica urbanistica;

tecniche di gestione del territorio.

H150 - *Estimo:*

economia ed estimo civile;

estimo.

I030 - *Fluidodinamica:*

aeroacustica;

aerodinamica;

aerodinamica degli aeromobili;

aerodinamica dei rotori;

aerodinamica sperimentale;

dinamica dei gas rarefatti;

fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica;

fluidodinamica;

fluidodinamica ambientale;

fluidodinamica numerica;

fluidodinamica sperimentale;

gasdinamica;

princípi di aeroelasticità;

termofluidodinamica.

I041 - *Propulsione aerospaziale:*

combustione nei sistemi propulsivi;

dinamica e controllo dei propulsori;

endoreattori;

fluidodinamica delle turbomacchine;

impianti propulsivi aeronautici;

motori per aeromobili;

propulsione aerospaziale.

I042 - *Macchine e sistemi energetici:*

combustione e gasdinamica delle macchine;

dinamica e controllo delle macchine;

energetica applicata;

fluidodinamica delle macchine;

macchine;

macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;

modelli delle macchine;

motori a combustione interna;

motori termici per trazione;

oleodinamica e pneumatica;

progetto di macchine;

sperimentazione sulle macchine;

turbomacchine;

centrali termiche;

collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;

diagnostica degli impianti motori;

generatori di vapore;

gestione delle macchine e dei sistemi energetici;

impianti di potenza per applicazioni spaziali;

impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;

impiego industriale dell'energia;

interazione fra le macchine e l'ambiente;

macchine e sistemi energetici speciali;

sistemi energetici.

I050 - *Fisica tecnica:*

criogenia;

energetica;

fisica tecnica;

impianti termotecnici;

modelli per la termotecnica;

proprietà termofisiche dei materiali;

tecnica del freddo;

termodinamica applicata;

termotecnica;

trasmissione del calore;

acustica applicata;

gestione dei servizi energetici;

gestione delle risorse energetiche nel territorio;

illuminotecnica;

impianti tecnici;

tecnica del controllo ambientale.

1060 - *Misure meccaniche e termiche:*

metrologia generale meccanica;
misure e controllo di qualità nella produzione meccanica;
misure termiche e regolazione.

1070 - *Meccanica applicata alle macchine:*

analisi assistita di sistemi meccanici;
automazione a fluido;
controllo delle vibrazioni e del rumore;
diagnostica dei sistemi meccanici;
elementi di meccanica teorica e applicata;
meccanica applicata alle macchine;
meccanica degli azionamenti;
meccanica dei robot;
meccanica del veicolo;
meccanica delle macchine automatiche;
meccanica delle vibrazioni;
meccatronica;
modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;
progettazione meccanica funzionale;
regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
sperimentazione sui sistemi meccanici;
teoria e tecnica della lubrificazione;
tribologia.

1080 - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*

affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;
costruzione di macchine;
costruzione di macchine automatiche e robot;
costruzioni meccaniche di precisione;
elementi costruttivi delle macchine;
garanzia della qualità nella costruzione delle macchine;
princìpi e metodologie della progettazione meccanica;
progettazione assistita di strutture meccaniche;
progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico;
progettazione e costruzione di macchine speciali;
progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
tecnica delle costruzioni meccaniche;
analisi sperimentale delle tensioni;
diagnostica strutturale;
meccanica dei materiali;
meccanica sperimentale;
costruzione di autoveicoli;
costruzione di macchine agricole;
costruzione di macchine movimento terra;
costruzione di materiale ferroviario;
costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri;
costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti;
dinamica del veicolo;
progettazione degli elementi dell'autotelaio;
progetto delle carrozzerie;
sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo.

1090 - *Disegno industriale:*

disegno assistito dal calcolatore;
disegno di impianti e di sistemi industriali;
disegno di macchine;
disegno tecnico aerospaziale;
disegno tecnico industriale.

1100 - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*

gestione industriale della qualità;
macchine utensili;
modelli funzionali per l'industria meccanica;
plasticità e lavorazioni per deformazione plastica;
produzione assistita da calcolatore;
programmazione e controllo della produzione meccanica;
sistemi integrati di produzione;
studi di fabbricazione;
tecnologia meccanica;
tecnologie della produzione aeronautica;
tecnologie speciali.

1110 - *Impianti industriali meccanici:*

ergotecnica;
gestione dei progetti di impianto;
impianti industriali;
impianti meccanici;
logistica industriale;
progettazione degli impianti industriali;
servizi generali di impianto;
sicurezza dei sistemi di produzione;
tecnologie industriali.

1130 - *Metallurgia:*

chimica metallurgica;
elettrometallurgia;
impianti metallurgici;
interazione metallo-ambiente;
materiali metallici;
metallurgia;
metallurgia fisica;
metallurgia meccanica;
metodologie metallurgiche e metallografiche;
siderurgia;
tecnologia dei materiali metallici;
tecnologie metallurgiche.

I140 - *Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:*

analisi strumentale e controllo dei materiali;
chimica applicata;
chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;
corrosione e protezione dei materiali;
scienza dei materiali;
scienza e tecnologia dei materiali;
scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
scienza e tecnologia dei materiali compositi;
scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
scienza e tecnologia dei vetri;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
materiali polimerici;
Scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
tecnologia dei polimeri.

I151 - *Chimica fisica applicata:*

chimica fisica applicata;
corrosione e protezione dei materiali metallici;
elettrochimica (limitatamente a: ingegneria);
elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
processi elettrochimici.

I153 - *Impianti chimici:*

impianti biochimici;
impianti chimici;
impianti chimici e processi dell'industria alimentare;
impianti dell'industria di processo;
impianti di trattamento degli effluenti inquinanti;
ingegneria chimica ambientale;
progettazione di apparecchiature dell'industria chimica;
tecnica della sicurezza ambientale.

I161 - *Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime:*

arte mineraria;
cave e recupero ambientale;
costruzione di gallerie;
geostatistica mineraria;
gestione delle aziende estrattive;
impianti minerari;
ingegneria degli scavi;
opere in sotterraneo;
sicurezza e difesa ambientale nell'industria estrattiva;
caratterizzazione tecnologica delle materie prime;
comminuzione dei materiali;
impianti mineralurgici;
mineralurgia;
recupero delle materie prime secondarie;
trattamento dei solidi.

I162 - *Idrocarburi e fluidi endogeni:*

ingegneria degli acquiferi;
ingegneria dei giacimenti di idrocarburi;
ingegneria della perforazione e della produzione petrolifera in mare;
meccanica dei fluidi nel sottosuolo;
produzione e trasporto degli idrocarburi;
tecnica della perforazione petrolifera.

I170 - *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*

elettromeccanica dei sistemi continui;
elettrotecnica;
plasmi e fusione termonucleare controllata;
princípi di ingegneria elettrica;
progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
progetto automatico dei circuiti;
teoria dei circuiti;
teoria delle reti elettriche;
conversione diretta dell'energia.

I180 - *Macchine ed azionamenti elettrici:*

applicazioni industriali elettriche;
azionamenti elettrici;
azionamenti elettrici per l'automazione;
azionamenti per trazione elettrica;
conversione statica dell'energia elettrica;
costruzioni elettromeccaniche;
diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici;
elettronica industriale di potenza;
energetica elettrica;
macchine elettriche;
metodologie di progettazione di macchine elettriche;
modellistica dei sistemi elettromeccanici;
sensori ed attuatori elettrici;
sistemi elettronici di potenza;
tecnologie delle macchine elettriche.

I190 - *Sistemi elettrici per l'energia:*

affidabilità dei sistemi elettrici;
automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
impianti di produzione dell'energia elettrica;
impianti elettrici;
impianti elettrici a media e bassa tensione;
pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;
sistemi elettrici di bordo;
sistemi elettrici industriali;

sistemi elettrici per i trasporti;
sistemi elettrici per l'energia;
tecnica della sicurezza elettrica;
tecnica ed economia dell'energia elettrica.

I200 - *Misure elettriche ed elettroniche:*

affidabilità e controllo di qualità;
elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
misure a iperfrequenze;
misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
misure elettriche;
misure elettroniche;
misure per l'automazione e la produzione industriale;
misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
sensori e trasduttori;
strumentazione elettronica di misura.

I210 - *Elettronica:*

affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
architettura dei sistemi integrati;
circuiti integrati a microonde;
dispositivi elettronici;
elettronica applicata;
elettronica biomedica;
elettronica dei sistemi digitali;
elettronica delle microonde;
elettronica delle telecomunicazioni;
elettronica dello stato solido;
elettronica di potenza;
microelettronica;
optoelettronica;
strumentazione e misure elettroniche;
tecnologie e materiali per l'elettronica;
teoria dei circuiti elettronici.

I220 - *Campi elettromagnetici:*

antenne;
campi elettromagnetici;
compatibilità elettromagnetica;
componenti e circuiti ottici;
elaborazione ottica dei segnali;
microonde;
ottica e interazioni;
progettazione automatica per l'elettromagnetismo;
progetto di circuiti a microonde;
propagazione;
tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I230 - *Telecomunicazioni:*

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;
sistemi a microonde per telecomunicazioni;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;
sistemi di telecomunicazione;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei fenomeni aleatori;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

I240 - *Automatica:*

analisi dei sistemi;
automazione industriale;
controlli automatici;
controllo dei processi;
controllo digitale;
metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
modellistica e identificazione;
robotica industriale;
sistemi adattativi;
sistemi di supervisione e controllo esperto;
strumentazione e misure per l'automazione;
tecnologie dei sistemi di controllo;
teoria dei sistemi;
teoria del controllo.

I250 - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica industriale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
intelligenza artificiale;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi operativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

I261 - *Bioingegneria elettronica:*
elaborazione di dati e segnali biomedici;
strumentazione biomedica.

I262 - *Bioingegneria meccanica:*
biomacchine;
biomeccanica;
costruzioni biomeccaniche;
fluidodinamica biomedica;
strumentazione biomedica;
termodinamica biomedica.

I263 - *Bioingegneria chimica:*
biomateriali.

I270 - *Ingegneria economico-gestionale:*
economia applicata all'ingegneria;
economia e gestione dei servizi;
economia e gestione dell'innovazione;
economia ed organizzazione aziendale;
gestione della qualità;
marketing industriale;
sistemi di analisi finanziaria;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi organizzativi;
sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro.

L281 - *Storia dell'arte:*
storia dell'arte.

N030 - *Diritto del lavoro:*
diritto del lavoro.

N050 - *Diritto amministrativo:*
diritto dell'assetto territoriale;
diritto e legislazione urbanistica.

N080 - *Diritto internazionale:*
diritto internazionale.

N140 - *Materie giuridiche:*
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
istituzioni di diritto pubblico e privato;
legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
legislazione sul lavoro e sull'infortunistica.

P011 - *Analisi economica:*
economia matematica applicata all'ingegneria.

P012 - *Economia politica:*
economia politica;
istituzioni di economia;

P013 - *Politica economica:*
economia degli investimenti;
economia del lavoro;
economia dell'impresa;
economia delle fonti di energia;
economia industriale;
economia urbana e territoriale;
politica economica.

P021 - *Economia aziendale:*
analisi dei costi.

P022 - *Economia e tecnica delle aziende industriali:*
finanza aziendale.

P041 - *Statistica:*
statistica e calcolo delle probabilità.

P042 - *Statistica economica:*
analisi di mercato;
statistica aziendale.

Q053 - *Sociologia applicata:*
sociologia delle organizzazioni complesse;
sociologia industriale.

Art. 62. — Per ciascun corso di laurea la distribuzione degli insegnamenti e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel manifesto degli studi.

Lo stesso manifesto specifica le modalità per la concessione delle attestazioni di frequenza ai singoli insegnamenti sulla base degli accertamenti compiuti dai rispettivi docenti.

Art. 63. — I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti leggi.

Nella domanda di ammissione al 1° anno lo studente deve indicare il corso di laurea a cui desidera essere iscritto. Il passaggio ad altro corso di laurea in ingegneria è subordinato all'esame del consiglio di corso di laurea competente allo scopo di fissare l'anno di iscrizione e l'ulteriore piano degli studi dell'allievo.

La scelta da parte dello studente dell'eventuale indirizzo avviene secondo le modalità indicate nel manifesto annuale degli studi; tale manifesto conterrà inoltre norme per la eventuale scelta tra piani di studio alternativi.

Per ottenere l'iscrizione al 2° anno di corso lo studente dovrà aver superato almeno due esami del 1° anno di corso, fra quelli specificati da ciascun consiglio di corso di laurea.

Per ottenere l'iscrizione al 3° anno di corso lo studente (oltre che essere in possesso dell'attestazione di frequenza di tutte le discipline previste per il 1° e 2° anno del suo piano degli studi) deve aver superato gli esami corrispondenti a sette annualità definite secondo modalità specificate da ciascun consiglio di corso di laurea ed approvate dal consiglio di facoltà.

Per ottenere l'iscrizione al 4° anno, lo studente deve aver dimostrato la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera a scelta fra: francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Inoltre, per il passaggio al 4° e al 5° anno lo studente non deve essere in debito di esami di anni precedenti corrispondenti a più di sette annualità.

Coloro che hanno già conseguito una laurea e chiedono di essere iscritti ad un corso di laurea in ingegneria possono esservi ammessi con carriera abbreviata in base a delibera del competente consiglio di corso di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti del suo piano degli studi.

L'esame di laurea in ingegneria consiste nella discussione pubblica di una tesi scritta o, a scelta dello studente, in una prova di sintesi. In ogni caso la valutazione del candidato avviene integrando le risultanze dell'intera carriera scolastica con il giudizio sull'esame finale.

La tesi consiste nello svolgimento, sotto la guida di almeno un professore ufficiale, di un progetto o di uno studio di carattere tecnico o scientifico.

La prova di sintesi comprende lo sviluppo di un elaborato scritto e la sua successiva pubblica discussione.

Le norme di esecuzione e di presentazione, sia per la tesi sia per la prova di sintesi, saranno stabilite dai singoli consigli di corso di laurea nel quadro di criteri generali fissati dal consiglio di facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 31 ottobre 1990

Il rettore: ZICH

91A0121

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 5 settembre 1989, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nel titolo I, costituzione dell'Università, all'art. 2, tra le scuole di specializzazione costituite nella facoltà di agraria in Piacenza, va inserita, secondo l'ordine alfabetico, la scuola di specializzazione in analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura.

Art. 2.

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VII, facoltà di agraria, dopo l'art. 261 e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura.

Scuola di specializzazione in analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura

Art. 262. — È istituita la scuola di specializzazione in «analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura» presso l'Università cattolica del Sacro Cuore (Milano), facoltà di agraria (Piacenza).

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo della valutazione di impatto ambientale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura».

Art. 263. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno quattrocento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

La scuola, sulla base delle attrezzature e delle strutture disponibili, potrà accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 264. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di agraria (Piacenza) dell'Università cattolica del Sacro Cuore (Milano) con l'istituto di chimica, il centro di calcolo C.R.E.U.S.A. ed il laboratorio di radioisotopi, oltre ai laboratori, ai servizi, alle aziende ed ai campi gestiti a qualunque titolo dalla facoltà.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 265. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, scienze della produzione animale e scienze forestali.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 266. — Il corso degli studi comprende quattordici annualità articolate nel modo seguente.

1° Anno:

1) analisi matematica;
2) statistica applicata all'economia ed all'agronomia;
3) analisi dei sistemi;
4) modelli matematici e metodi di ottimizzazione;
5) economia dei sistemi produttivi agricoli;
6) estimo ambientale (semestrale);
7) tecniche agronomiche di coltivazione (semestrale);
8) tecniche genetiche di miglioramento (semestrale);
9) tecniche di lavorazione e di fertilizzazione (semestrale).

2° Anno:

1) gestione economica del territorio;
2) economia ambientale;
3) tecniche di valutazione dell'impatto territoriale dei sistemi di coltivazione;
4) tecniche di valutazione dell'impatto ambientale dell'uso di sostanze chimiche in agricoltura;
5) tecniche di valutazione della sanità del prodotto agricolo;
6) protezione dai parassiti vegetali;
7) chimica e tossicologia dei fitofarmaci, pesticidi e concimi chimici (semestrale);
8) valutazione degli impatti ambientali dei prodotti (semestrale).

Art. 267. — All'inizio di ciascun corso, gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

Art. 268. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 novembre 1990

Il rettore: BAUSOLA

91A0118

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1990), coordinato con la legge di conversione 12 gennaio 1991, n. 4 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Contratti Servizio sanitario nazionale e regioni-enti locali

1. Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al personale del comparto del Servizio sanitario nazionale provvedono gli enti interessati utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamente dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

2. I trasferimenti dello Stato a titolo di concorso nel finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990, per gli accordi relativi agli enti sottoelencati, al netto dei trasferimenti già autorizzati con il decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264 *(a)*, concernente corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, sono così integrati:

a) lire 906 miliardi per l'anno 1990 e lire 5.959 miliardi a decorrere dall'anno 1991 per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario;
b) lire 159 miliardi per l'anno 1990 e lire 374 miliardi a decorrere dall'anno 1991 per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alla quota attribuita a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.065 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 6.333 miliardi a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1990 e 1991 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il D.L. n. 264/1990, non convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1990), è stato sostituito dal D.L. 24 novembre 1990, n. 344, in corso di conversione in legge.

Art. 2.

Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione

1. *Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione provvedono, salvo quanto previsto al comma 2, gli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (a), utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamente dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.*

2. *Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali nella misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo 1988-1990 e nella misura di lire 87 miliardi a decorrere dal 1991; tali disponibilità sono utilizzate per la copertura integrale degli oneri contrattuali per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli istituti di sperimentazione agraria e per le stazioni sperimentali per l'industria e, per la parte residua, sono ripartite ai vari enti in proporzione alla spesa per le retribuzioni fisse ed accessorie per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 31 dicembre 1988, quale risulta da apposite dichiarazioni firmate dal legale rappresentante dei singoli enti, redatte sulla base delle risultanze contabili è fatte pervenire al Ministero del tesoro entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo sindacale del comparto di cui al comma 1, ed in base al rapporto fra contributo ordinario a carico dello Stato a favore degli enti medesimi ed entrate complessive quali risultano al 31 dicembre 1988.*

3. *Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede con le disponibilità del capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.*

4. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

(a) Gli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, relativo alla determinazione e alla composizione dei comparti di contrattazione collettiva in cui sono raggruppati i pubblici dipendenti, sono:

gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;
l'Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.);
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);
l'Istituto superiore di sanità (I.S.S.);
l'Istituto italiano di medicina sociale;
gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
le stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A0178

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324, recante: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa».

Il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324, recante: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 13 novembre 1990.

91A0170

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 novembre 1990 in favore di trenta lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Russo pavimenti, occupati presso lo stabilimento di Rose (Cosenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 10 luglio 1989 al 9 luglio 1990.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Mecmont* già *Siciltubi*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 27 maggio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 27 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *Sintar di Forlini Franco*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ancarano (Teramo):

periodo: dal 24 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 30 gennaio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *Sintar di Forlini Franco*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ancarano (Teramo):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 30 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 30 gennaio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Mobilificio Fastigi*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 10 settembre 1990 al 9 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 9 marzo 1988 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *Soc. coop. Comin*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. Mast Linee Sportive*, con sede in Ancarano (Teramo) e stabilimento di Ancarano (Teramo):

periodo: dal 20 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 18 agosto 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 18 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Trafilerie Metallurgiche*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Rustici*, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) e stabilimento di Foiano della Chiana (Arezzo):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 21 gennaio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 21 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Longinotti*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Calzaturificio Adria*, con sede in Capolona (Arezzo) e stabilimento di Capolona (Arezzo):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. Calzaturificio Giani Alfonso dei F.lli Giani Idalgo e Alfio*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 29 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 30 novembre 1988 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1990: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.n.c. Calzaturificio Giani Alfonso dei F.lli Giani Idalgo e Alfio*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze):

periodo: dal 30 novembre 1989 al 30 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 30 novembre 1988 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1990: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.a.s. Calzaturificio Biondini di C. Biondini & C.*, con sede in Tegoleto (Arezzo) e stabilimento di Tegoleto (Arezzo):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 10 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 agosto 1990, n. 11241.

7) *S.a.s. Calzaturificio Biondini di C. Biondini & C.*, con sede in Tegoleto (Arezzo) e stabilimento di Tegoleto (Arezzo):

periodo: dall'11 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento dell'11 maggio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
prima concessione: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Eurofil*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.a.s. Silvaianese di F. Ciardi & C.*, con sede in Vaiano (Firenze) e stabilimento di Vaiano (Firenze):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 17 aprile 1989 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989: dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Longinotti Ricambi*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Mas industriale*, con sede in Pistoia e stabilimento di Bottegone, frazione in Pistoia:

periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1990 in favore dei lavoratori, dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuova Merisinter*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990,
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 1° novembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fresystem già Due G sud*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 23 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Officine Navali Ing. Marino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 6 ottobre 1988 - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989. dal 6 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.a.s. F.lli Iaccarino di A. Iaccarino & C.*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 9 febbraio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 9 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Giuseppe De Negri & Figli*, con sede in Sala (Caserta) e stabilimento di Sala (Caserta):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. F.lli Negri Macchine Diesel Sud*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Capodrise (Caserta):

periodo: dal 27 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Suolificio di A. e F. Cretella*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 5 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 10 febbraio 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 10 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Suolificio di A. e F. Cretella*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 6 febbraio 1991 al 10 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 10 febbraio 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 10 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Cirio Bertolli De Rica Soc. gen. delle conserve alimentari*, con sede in Napoli solo per le unità in provincia di Napoli:

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990,
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.a.s. Calzaturificio Marie Claire*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 20 aprile 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 20 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.a.s. Calzaturificio Marie Claire*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 20 aprile 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 20 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. Calzaturificio Marie Claire*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 20 aprile 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 20 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.a.s. Calzaturificio Marie Claire*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 16 aprile 1990 al 15 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 20 aprile 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 20 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.a.s. Calzaturificio Marie Claire*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 16 ottobre 1990 al 15 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 20 aprile 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 20 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.a.s. Calzaturificio Marie Claire*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 16 aprile 1991 al 20 aprile 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 20 aprile 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 20 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.c.r.l. Idr.El Sud*, con sede in Castel Volturno (Caserta) cantiere di Portici (Napoli):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 6 novembre 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 6 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Luca's*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 15 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 20 luglio 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. Eurogas*, con sede in Asolo (Treviso) e cantiere di Napoli:

periodo: dal 13 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 16 maggio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Co.Ri.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento dell'11 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'11 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. C.M.S.I.*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 30 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.c.r.l. Cooperativa agricola Spineta*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimenti di Angri (Salerno), Pontecagnano (Salerno) e Salerno:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 20 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

22) *S.a.s. Calzaturificio Solange di Nastro Carmine*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 20 luglio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 20 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.r.l. Sige Ferroviaria*, con sede in Napoli e stabilimento di Casagiove (Caserta):

periodo: dall'11 marzo 1990 all'8 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dall'11 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Sud Forge*, con sede in Avella (Avellino) e stabilimento di Avella (Avellino):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 novembre 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 28 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.r.l. Velibox*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Nuova Marsport*, con sede in Marostica (Vicenza) e stabilimento di Marostica (Vicenza):

periodo: dall'11 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 12 dicembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.a.s. Nuova Marsport*, con sede in Marostica (Vicenza) e stabilimento di Marostica (Vicenza):

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 12 dicembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 12 dicembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Birra Peroni industriale*, con sede in Roma e stabilimento di Padova:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Cris di Agordo*, con sede in Agordo (Belluno) e stabilimento di Agordo (Belluno):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 29 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 27 giugno 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Saetta autotrasporti*, con sede in Catania e unità nazionali:

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 24 novembre 1988 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 24 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *Ditta Fornace da Laterizi Alfredo Cavasin*, con sede in Salzano (Venezia) e stabilimento di Salzano (Venezia):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Marilena Confezioni Sportive*, con sede in Rossano Veneto (Vicenza) e stabilimento di Rossano Veneto (Vicenza):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Marilena Confezioni Sportive*, con sede in Rossano Veneto (Vicenza) e stabilimento di Rossano Veneto (Vicenza):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 26 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Effe Italia*, con sede in Monselice (Padova) e stabilimento di Monselice (Padova):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 4 luglio 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Effe Italia*, con sede in Monselice (Padova) e stabilimento di Monselice (Padova):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 4 luglio 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Rovigo*, con sede in Rovigo, sede di Rovigo e dipendenze in provincia:

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1990: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

12) *S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Rovigo*, con sede in Rovigo, sede di Rovigo e dipendenze in provincia:

periodo: dal 24 settembre 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1990: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

13) *S.r.l. Daina confezioni*, con sede in Venezia e stabilimento di Mira (Venezia):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 18 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Sangati*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: dal 5 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, d.l. 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, d.l. 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, d.l. 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. P.A.I. Promozione attività industriali Lecce*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, d.l. 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

5) *S.r.l. P.A.I. Promozione attività industriali Lecce*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, d.l. 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

6) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sermoneta*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, d.l. 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

7) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sabaudia*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, d.l. 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

8) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Ponticelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, d.l. 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

9) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, d.l. 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

10) *Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, d.l. 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

11) *S.r.l. Sviluppo attività produttive* con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, d.l. 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

12) *S.p.a. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, d.l. 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

13) *S.r.l. Nuove iniziative per l'occupazione (N.I.O.)*, con sede in Licata (Agrigento) e stabilimento di Licata (Agrigento):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, d.l. 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

14) *S.r.l. INCO - Iniziative calabrese per l'occupazione*, con sede in Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

15) *S.r.l. INCO 2 - Iniziative calabrese per l'occupazione Castrovillari 2*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

16) *S.r.l. INCO 1 - Iniziative calabrese per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

17) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Rieti* con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

18) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Brindisi*, con sede in Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

19) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

20) *S.r.l. Sviluppo attività industriali*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

21) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

22) *S.p.a. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Villacidro (Cagliari) e stabilimento di Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

23) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Agnani*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

24) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Agnani*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

25) *S.r.l. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

26) *S.r.l. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

27) *S.p.a. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

28) *S.r.l. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 143/85, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

29) *S.p.a. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

30) *S.r.l. N.A.I.C. - Nuove attività industriali Chieti*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

31) *S.r.l. Industria napoletana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

32) *S.r.l. Sviluppo iniziative Campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

33) *S.r.l. Sviluppo iniziative Campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

34) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

35) *S.p.a. Sviluppo industriale Grumo Nevano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

36) *S.p.a. Nuova azienda Campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

37) *S.r.l. Iniziative Vesuviane*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

38) *S.r.l. Industria del Volturno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

39) *S.r.l. Nuova Industria Pontina*, con sede in Latina Scalo e stabilimento di Latina Scalo:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 684/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

40) *S.r.l. Nuova Industria Pontina*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

41) *S.r.l. A.I.A. - Attività industrie abruzzesi*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 684/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

42) *S.r.l. N.I.T. - Nuove iniziative teramane*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 684/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

43) *S.r.l. P.A.T. - Promozione attività Teramo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 684/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

44) *S.r.l. S.V.I.C. - Sviluppo iniziative cosentine*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

45) *S.r.l. Idris ex Valdadige laterizi*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 684/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

46) *S.r.l. Iniziative del Basento*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 684/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

47) *S.r.l. Iniziative apuliane*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 684/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

48) *S.r.l. Iniziative apuliane*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

49) *S.r.l. Iniziativa siciliana*, con sede in Agrigento e stabilimento di Agrigento:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 684/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

50) *S.r.l. Iniziative Valle del Sacco*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 684/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

51) *S.r.l. Sila 82*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

52) *S.r.l. Iniziative del Tirreno*, con sede in Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

53) *S.r.l. Nuove industrie cosentine*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

54) *S.r.l. Sarda Deriver*, con sede in Siniscola (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 684/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

55) *S.r.l. Società Irpina*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

56) *S.p.a. Società Irpina*, con sede in Atripalda (Avellino) e stabilimento di Atripalda (Avellino):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

57) *S.r.l. S.V.A.P. Umbria*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 30 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

58) *S.r.l. Lameziana industrie*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di ex Catanzaro ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

59) *S.r.l. Sviluppo meridionale*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di ex Catanzaro ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

60) *S.r.l. Sviluppo meridionale*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

61) *S.r.l. Industria cavese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

62) *S.p.a. Industria cavese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

63) *S.r.l. N.A.I.C. 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

64) *S.p.a. N.A.C.I. 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

65) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 684/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

66) *S.p.a. Azienda dell'adriatico*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

67) *S.r.l. N.I.O.S. - Nuove iniziative per l'occupazione in Sardegna*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

68) *S.r.l. Sabina industrie*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 684/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

69) *S.r.l. Sabina industrie*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

70) *S.r.l. I.C.E.L. - Iniziative casertane per l'elettronica*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 63/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

71) *S.r.l. I.F.E.L. - Iniziativa frusinate per l'elettronica*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 e legge n. 63/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

72) *S.r.l. Pallanza*, con sede in Verbania Pallanza (Novara) e stabilimento di Verbania Pallanza (Novara):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 193/84, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

73) *S.r.l. Società promozione reimpiego Pontina*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 143/85, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

74) *S.r.l. Promozione reimpiego*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 143/85, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

75) *S.r.l. R.I.E. - Romana industrie elettroniche*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 63/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

76) *S.r.l. Promozione reimpiego Salerno*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

77) *S.r.l. Promozione reimpiego Arezzo*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990,
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 143/85, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

78) *S.p.a. Industria Pontina elettronica*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 63/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

79) *S.r.l. Industria laziale elettronica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma.

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980, legge n. 63/82, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

80) *S.p.a. Iniziative reimpiego Sulmona*, con sede in Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990:
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

81) *S.p.a. Azienda di reimpiego Palermo*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988:
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

82) *S.p.a. SIRT - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli*, con sede in Termoli (Campobasso), stabilimenti di Termoli (Campobasso) e Venafro (Isernia):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990:
causale: art. 2 della legge n. 452/1987, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Autovox*, con sede in Roma e stabilimento di Roma.

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 24 marzo 1991,
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

2) *S.p.a. Maggiora dolciaria*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina)

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale legge n. 301/1979 - fallimento del 15 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 22 maggio 1990: dal 15 febbraio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Italfornaci*, con sede in Roma e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 13 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale legge n. 301/1979 - fallimento del 17 febbraio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 17 febbraio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Manuli autoadesivi*, con sede in Castelforte (Latina) e stabilimenti di Cologno Monzese (Milano) e Mirano, loc. Ballò (Venezia):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990:
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

5) *Soc. T.S.G - Tirrena compagnia d'interni*, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento di Sabaudia (Latina):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 31 marzo 1991,
causale: crisi aziendale legge n. 301/1979 - fallimento del 1° giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Armando Curcio Editore*, con sede in Roma e stabilimento di Monterotondo (Roma):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - art. 24 legge n. 67/1987 - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Valdaniene*, con sede in Roma e stabilimento di Subiaco (Roma):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 7 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 28 marzo 1989;
pagamento diretto: sì.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 giugno 1990, n. 11187.

8) *S.r.l. Valdaniene*, con sede in Roma e stabilimento di Subiaco (Roma):

periodo: dall'8 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 301/1979 - fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione dall'8 febbraio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A0123

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 dicembre 1989 recante: «Autorizzazione all'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede legale in Milano, per il rilascio di certificazione CEE». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1989).

Nel secondo comma delle premesse del decreto citato in epigrafe, alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Visti i decreti 28 novembre 1987, numeri 586, 588, 592, 593, 594; 3 dicembre 1987, n. 598; 9 dicembre 1987, n. 587, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE numeri 84/528, 84/529, 86/312, 79/113, 81/1051, 85/405, 84/533, 85/406, 84/534, 84/535, 85/407, 84/536, 85/408, 84/537, 85/409, 84/532, 86/295, 86/296, 84/538;», si legga: «Visti i decreti 28 novembre 1987, n. 588; 3 dicembre 1987, n. 598; 9 dicembre 1987, n. 587, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE numeri 84/529, 86/312, 79/113, 81/1051, 85/405, 84/533, 85/406, 84/534, 84/535, 85/407, 84/536, 85/408, 84/537, 85/409, 84/538».

91A0177

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200